



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 30.04.2026, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'OSL

N. 13 del 30.09.2026.

Oggetto: Determinazione dei criteri e delle procedure in ordine alle modalità semplificate di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di settembre, si riunisce la Commissione straordinaria di liquidazione - presso il Comune di Campofelice di Roccella - nelle persone dei signori:

<i>Nominativo e ruolo</i>	<i>Presente</i>
Dott. Giuseppe Catalano (Presidente)	Si
Dott. Francesco Mario Fragale (Componente)	Si
Dott. Salvatore Bonanno (Componente)	Si

Partecipa alla riunione il Dott. Santo Ciccarelli, Segretario del Comune di Campofelice di Roccella, che assume la funzione di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che in data 22.12.2025 il Comune di Campofelice di Roccella, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti, più semplicemente «Tuel»);
- che in data 30.04.2026 con Decreto del Presidente della Repubblica, assunto al protocollo di questo Comune al n. 10186 in data 26.05.2026, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (d'ora in avanti denominato «Osl» o «Commissione») per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 26.05.2026 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- che in data 27.05.2026, con delibera n. 1, questa Commissione si è regolarmente insediata, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Tuel, e ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione

dei debiti, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e l'invito ai creditori a presentare, entro 60 giorni dallo stesso 27 maggio 2026, le istanze di ammissione alla massa passiva;

- che in data 29.07.2026, con delibera n. 7, sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanze della massa passiva, fissando quale termine perentorio definitivo (*dies ad quem*) il giorno 26.08.2026 - fatte salve e considerate valide, ai fini istruttori, eventuali istanze pervenute nei giorni successivi alla scadenza del primo termine per la presentazione;
- che in data 29.07.2026, con delibera n. 7 il termine di cui al punto precedente è stato prorogato di ulteriori trenta giorni;
- che in data 08.09.2026, con delibera n. 9, questo Osl ha deliberato la proposta di procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL;
- che in data 23.09.2026, con delibera n. 92, la Giunta del Comune di Campofelice di Roccella ha deliberato l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL.

VISTI

- gli artt. 254 e 255 del Tuel, concernenti la rilevazione della massa passiva e l'accertamento della massa attiva e richiamate le deliberazioni adottate da questo Osl, concernenti le attività riconducibili all'individuazione dei predetti aggregati contabili;
- l'art. 258 del Tuel, il quale al comma 1 prevede che *“L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.”*;
- il comma 1 dell'art. 258 del Tuel, il quale dispone che *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2”*;
- il comma 2 dell'art. 258 del Tuel, il quale dispone che *“L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente”*
- l'art. 119 della Costituzione, a mente del quale non è consentita l'assunzione del mutuo di cui all'art. 255, commi 2 e 7 del Tuel, richiamato dall'articolo 258, comma 2;
- il comma 3 dell'art. 258 del Tuel, il quale dispone che *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ((ivi compreso l'erario,)) anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla*

data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.”;

- il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati;
- l'art. 256, comma 12, del Tuel che così dispone: *"Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis”;*

- la Circolare del Ministero dell'interno, F. L. n. 28/1997, la quale, prevede quanto segue:

paragrafo 5.3 - *"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita”;*

paragrafo 5.3.1 - *"Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito.”;*

paragrafo 5.3.2 - *"I requisiti sostanziali che debbono essere stati accertati prima di proporre la transazione sono quelli afferenti l'esistenza del debito (l'obbligo della esecuzione della prestazione, la sua imputabilità all'ente, la non intervenuta prescrizione o il pagamento dello stesso).”;*

“Ancora prima della proposta di transazione, l'organo della liquidazione, con propria deliberazione, stabilisce la misura della percentuale che intende proporre sulla base dell'anzianità del debito.”;

“Il creditore è tenuto a far conoscere se accetta o rifiuta la proposta entro un termine stabilito dall'organo della liquidazione che non può superare trenta giorni. La proposta deve contenere la clausola che l'accettazione si intende fatta a totale soddisfazione di qualsiasi pretesa sia nei confronti della liquidazione straordinaria che dell'ente e con rinuncia a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito.”;

“La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero. La norma trova giustificazione nella particolare tutela costituzionale attribuita ai redditi da lavoro dipendente e nella disposizione dell'articolo 2113 del codice civile il quale commina l'invalidità alle rinunce o transazioni aventi ad oggetto tali diritti.”;

paragrafo 5.3.4 - *“Non è richiesta per il perfezionamento della transazione la sottoscrizione di un apposito atto ma è sufficiente che il terzo comunichi per iscritto l'accettazione dell'offerta all'organo della liquidazione. Il pagamento consegue nei trenta giorni successivi alla conoscenza dell'accettazione...”*

- la Circolare del Ministero dell'interno, F. L. n. 21/1993, la quale prevede quanto segue:

paragrafo 12.1 - *“Gli interessi moratori (articolo 1224 codice civile) sono dovuti esclusivamente se vi e' stato un atto di messa in mora da parte del creditore, ed a far data da tale atto. Gli interessi corrispettivi di cui all'articolo 1282 del codice civile possono essere ricompresi nella valutazione complessiva del credito effettuata in sede di transazione, ma solo se la conclusione transattiva della pretesa del creditore trova giustificazione in un vantaggio per l'ente.”*

paragrafo 12.2 - *“L'atto di transazione consiste in una scrittura in forma pubblica o privata con la quale si raggiunge l'accordo tra l'organo della liquidazione ed il creditore sull'ammontare complessivo del credito, comprensivo sia di oneri accessori (interessi) che di quelli connessi (rivalutazione monetaria) al credito principale, quando dovuti, senza che resti nulla in sospeso.”;*

“...i debiti insoluti non producono interessi, rivalutazione monetaria o altro dalla data della delibera che dichiara il dissesto, e che quindi in nessun caso possono venir ammessi alla liquidazione, nemmeno con un atto di transazione.”;

“... decreto-legge n. 8 del 1993 riconosce alla commissione o al commissario liquidatore il potere di transigere vertenze in atto e pretese in corso.

paragrafo 13 - *“...ove per le spese a specifica destinazione non siano rinvenibili in tutto o in parte le risorse finanziarie ed ove l'ente non intenda ricostituirle, esse dovranno essere ritenute valide solo per la parte effettivamente coperta finanziariamente. Della diversa destinazione delle risorse dovrà farsi rapporto alla Procura della Corte dei Conti.”;*

paragrafo 14 - *Se il riconoscimento dell'eventuale debito fuori bilancio “...non era dovuto perché il debito era prescritto si configura la situazione di danno patrimoniale denunciabile al Procuratore della Corte dei conti.”*

- la Circolare del Ministero dell'interno, F. L. n. 7/1999, la quale, prevede quanto segue: in riferimento al piano di rilevazione - *“...Con la modifica del comma 5 dell'articolo 90-bis si elimina un passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del piano di rilevazione.”.*

RICHIAMATA

- la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 31.08.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 03.06.2025, avente ad oggetto la mancata approvazione del Bilancio previsionale 2025/2027;
- la delibera del Consiglio comunale n. 58 dell'11.11.2025, relativa all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2024;
- la delibera del Consiglio comunale n. 67 del 22.12.2025 di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- la delibera di Giunta comunale n. 72 del 29.07.2025 relativa alla ricognizione delle vertenze giudiziarie;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta n. 92 del 23.09.2026, l'Amministrazione Comunale ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione, così come proposta da questo Osl, assumendo altresì l'impegno di cui al comma 1 dell'articolo 258 del TUEL.

CONSIDERATO

- che “...nessun atto transattivo può ricevere l'assenso da parte dell'organo di liquidazione se non risulta in maniera esplicita il vantaggio che ne deriva all'ente. Tale vantaggio va ad affiancarsi a quello del creditore di vedere riconosciuto ed ammesso il proprio credito alla massa passiva, acquistando così la certezza di partecipare alla liquidazione (totale o parziale) dell'importo che gli e' dovuto. Ma, si ribadisce, il commissario o la commissione liquidatrice agiscono non negli interessi dei creditori, ma nell'interesse pubblico al risanamento delle finanze dell'ente.” (cfr paragrafo 12.1 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 21/1993;

RITENUTO

- di dover provvedere a determinare in via preventiva i criteri e le norme procedurali necessarie ad avviare, con le modalità semplificate di cui si è detto, la liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie che via via si rendono disponibili, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P. A. ed al fine di assicurare la par condicio tra i creditori dell'Ente;
- che la disposizione riportata al comma 3 dell'art. 258 possa trovare concreta attuazione con la proposta ai creditori ammessi alla massa passiva di una transazione che preveda la corresponsione di una somma pari al 60% dell'importo del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse che potranno essere messe a disposizione dell' Osl da parte dell'Amministrazione comunale;
- che con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, sia corretto ed opportuno rispettare il criterio cronologico, ed in particolare - ***fatte salve le posizioni dei crediti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che devono essere liquidati per intero e con immediatezza*** - :
 - ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell'Ente;
 - ai creditori che hanno formalizzato l'istanza oltre i termini assegnati, proporre le transazioni in base all' ordine cronologico di presentazione dell'istanza, ma successivamente alla definizione di tutte le posizioni dei creditori che hanno presentato istanza entro i termini;
 - di esaminare infine i debiti d'ufficio, comunque emersi ed emergenti, riservandosi di determinarne il percorso istruttorio in considerazione della loro natura e consistenza;
- di dover approvare uno schema di proposta transattiva non negoziabile che preveda espressamente la rinuncia ad ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti dell' Osl;
- di dovere verificare - prima del pagamento - l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito che dovrà essere perfezionato, anche mediante compensazione legale, in sede di pagamento delle somme dovute ai creditori dell'Ente;
- di dovere provvedere ad accertare, preventivamente al materiale pagamento della somma accettata dal creditore, l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento (acquisizione del documento unico di regolarità contributiva “DURC”, verifiche telematiche presso il Concessionario della riscossione, nei casi previsti dalla legge, verifica esistenza atti di cessione del credito, verifica esistenza di pignoramenti presso il Comune etc.).

DELIBERA

- 1. Di approvare** i criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di accertamento e

liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del TUEL, come segue:

- a. la percentuale prevista dall'art. 258, c. 3, del TUEL è determinata nella misura del 60% dell'importo del debito - purché regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge;
- b. i crediti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, laddove positivamente accertati e verificati, saranno liquidati per intero e con immediatezza;
- c. con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, proporre la definizione transattiva della pretesa creditoria nel rispetto del criterio cronologico.

In particolare:

1. Ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo, si proporrà prioritariamente transazione sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell'Ente;
 2. Ai creditori che hanno presentato istanza "tardiva" - cioè formalizzata oltre i termini assegnati - successivamente ai creditori istanti, sempre avuto riguardo, comunque, alla data di presentazione dell'istanza, con riferimento all'ordine di trattazione;
 3. Esaminare infine i debiti d'ufficio, riservandosi di determinarne il percorso istruttorio in considerazione della loro natura e consistenza.
- d. le proposte di transazione saranno formalizzate, nel rispetto dei criteri cronologici di cui al punto 1.3., in funzione delle risorse che progressivamente si renderanno disponibili;
 - e. in caso di mancata accettazione della proposta entro il termine di legge, l'Osl provvederà con immediatezza ad effettuare gli accantonamenti previsti dall'articolo 258, comma 4, del TUEL;
 - f. verificare - prima del pagamento - l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito che dovrà essere perfezionato, anche mediante compensazione legale, in sede di pagamento delle somme dovute ai creditori dell'Ente. Detta verifica dovrà essere effettuata altresì preliminarmente alla liquidazione dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente;
 - g. la proposta di transazione sarà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata a.r.;
 - h. l'Osl provvederà al pagamento delle somme oggetto di accettazione entro 30 giorni dalla conoscenza di detta accettazione;
 - i. prima di provvedere al pagamento della somma accettata dal creditore, dovrà essere verificata l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento (acquisizione del documento unico di regolarità contributiva "DURC", verifiche tributarie, nei casi previsti dalla legge, verifica esistenza atti di cessione del credito, verifica esistenza di pignoramenti presso il Comune, etc.).
2. **Di istruire** le proposte di transazione per i crediti ammissibili e porre in essere i conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione.
 3. **Di approvare** i seguenti schemi, i quali sono parte integrante del presente provvedimento e potranno subire variazioni e/o adattamenti in relazione a specifiche situazioni che dovessero presentarsi:

- a. schema di proposta di transazione da sottoporre ai creditori (**allegato A**);
 - b. schema di dichiarazione di accettazione della proposta di transazione (**allegato B**);
 - c. schema di comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (**allegato C**);
 - d. schema di comunicazione del legale rappresentante della ditta/società dei dati significativi relativi alla ditta/società (**allegato D**).
- 4. Di disporre** la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio *on line* e la trasmissione, *con valore di notifica* e a cura del Segretario Comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale.
- 5. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, e disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio *on line* e la trasmissione, *con valore di notifica* e a cura del Segretario Comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale.
- 6. Di incaricare** lo stesso Segretario comunale per la trasmissione del presente atto deliberativo:
- al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - al Prefetto di Palermo;
 - alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia;
 - alla Corte dei conti – Procura regionale per la Sicilia;
 - alla Presidente del Consiglio Comunale di Campofelice di Roccella;
 - al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Campofelice di Roccella.

GIUSEPPE CATALANO
MINISTERO
DELL'INTERNO/97149560589
30.09.2026 17:27:34
GMT+02:00

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE:

Il Presidente Dott. Giuseppe Catalano

Il Componente Dott. Francesco Mario Fragale

Il Componente Dott. Salvatore Bonanno

Firmato digitalmente da
FRANCESCO MARIO FRAGALE
CN = FRANCESCO MARIO FRAGALE
C = IT

salvatore bonanno
30.09.2026 17:33:44
GMT+02:00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Santo Ciccarelli

SANTO
CICCARELLI
30.09.2026
17:50:48
GMT+02:00